

Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili

Nel corso dei lavori della 73^a Assemblea Generale della CEI, 20 - 23 maggio 2019, sono state approvate le Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, predisposte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.

L'intelaiatura del testo è costituita da tre interventi di Papa Francesco: la Lettera al Popolo di Dio (20 agosto 2018), il Discorso conclusivo al summit dei presidenti delle Conferenze Episcopali (24 febbraio 2019) e il motu proprio Vos estis lux mundi (9 maggio 2019).

Le Linee guida sono strutturate secondo alcuni principi: il rinnovamento ecclesiale, che pone al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare, punto di riferimento imprescindibile e criterio dirimente di scelta; l'ascolto delle vittime e la loro presa in carico; l'impegno per sviluppare nelle comunità una cultura della protezione dei minori, di cui è parte la formazione degli operatori pastorali; una selezione prudente dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata; la collaborazione con l'autorità civile nella ricerca della verità e nel ristabilimento della giustizia; la scelta della trasparenza, sostenuta attraverso un'informazione corretta, attenta a evitare strumentalizzazioni e parzialità; l'individuazione di strutture e servizi a livello nazionale, inter-diocesano e locale, finalizzati a promuovere la prevenzione grazie all'apporto di competenze e professionalità.

Ai principi guida fanno seguito numerose indicazioni operative e alcuni allegati (riferimenti normativi, regolamento del Servizio Nazionale per la tutela dei minori indicazioni circa i Servizi regionali e interdiocesani...), che saranno integrati da altri strumenti, affidati alla cura del Servizio Nazionale.

«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità.

(Papa Francesco, *Lettera al Popolo di Dio*, 20 agosto 2018)

INDICE

PRINCIPI GUIDA

Premessa

Rinnovamento ecclesiale

Protezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili

Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime

Responsabilizzazione comunitaria e formazione degli operatori pastorali

Formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata

Giustizia e verità

Collaborazione con la società e le autorità civili

Trasparenza e comunicazione

Strutture e servizi operativi

INDICAZIONI OPERATIVE

1. Destinatari
2. Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime
3. Selezione, formazione e accompagnamento degli operatori pastorali
4. Selezione, formazione e accompagnamento del clero
5. Trattazione delle segnalazioni di presunti abusi sessuali nei confronti di un minore o di una persona vulnerabile, commessi in ambito ecclesiale da chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica
6. Procedure canoniche in caso di presunto abuso sessuale, commesso da parte di chierici nei confronti di minori
7. Accompagnamento degli abusatori
8. Rapporti con le autorità civili

9. False accuse
10. Informazione e comunicazione
11. Servizi ecclesiali a tutela dei minori
12. Strumenti di verifica
13. Operatività, aggiornamento e revisione delle Linee guida

ALLEGATI

- I Riferimenti normativi (canonici)
 - *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* (21 maggio 2010);
 - *Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* (3 maggio 2011);
 - Lettera Apostolica in forma di *motu proprio* di Papa Francesco *Vos Estis lux mundi* (9 maggio 2019);
 - Codice di diritto canonico [canoni citati].
- II Criteri di discernimento e formazione del clero
 - CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari*, 4 novembre 2006, nn. 50, 51, 53, 76.
 - CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio fundamentalis Institutionis sacerdotalis*, 8 dicembre 2016, n. 202.
- III Regolamento del Servizio Nazionale per la tutela dei minori (cfr *Notiziario CEI*, 1-2019, pagg. 41-43)
- IV Indicazioni per la costituzione dei Servizi regionali e interdiocesani per la tutela dei minori (cfr *Notiziario CEI*, 1-2019, pagg. 44-45)

PRINCIPI GUIDA

PREMESSA

«In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?”. Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”» (*Lc 18,1-5*).

Entrare nel Regno vuol dire avere la vita stessa di Dio. Gesù assegna una qualità teologica alla condizione dei bambini (cfr *Mc 10,14*). Siamo di fronte a una beatitudine rivolta al futuro, una condizione da raggiungere con l’impegno della libertà.

Per Gesù vi sono condizioni della fanciullezza che qualificano la forma vera della fede. Pensiamo anzitutto allo stupore, tipico di chi non ricava dal proprio sapere un motivo di presunzione, ma una disponibilità alla novità; ne è esempio eloquente la figura di Zaccheo (cfr *Lc 19,1-10*). Una seconda caratteristica è quella del “buttarsi”, implicando se stessi: da bambini è facile appassionarsi e spendersi senza misura; da grandi è impresa ardua, perché forte è la preoccupazione di perdersi e di perdersi. Tocca proprio ai grandi, però, vivere la passione con fedeltà, senza scivolare nella grigia abitudine di chi è pigro o semplicemente rassegnato. La sfida, dunque, per vivere da cristiani in questo mondo è diventare grandi con uno stile “bambino”.

Dato che la fiducia e la passione ne costituiscono l’alfabeto, si capisce perché Gesù ammetta una sintonia congenita tra il suo Vangelo e i bambini che stavano volentieri con Lui. Proprio per questo, però, chi abusa della fiducia e perverte lo sguardo di un bambino spalanca l’abisso nel quale il Dio affidabile è sopraffatto dalla menzogna che conduce alla morte. «Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare» (*Mt 18,6*). Ogni ostacolo posto alla maturazione della fiducia, mina la speranza: ingenera il sospetto che la vita non sia degna di essere vissuta. Qualsiasi abuso sui fanciulli e sui più vulnerabili, ancor prima di essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se coinvolge coloro ai quali è affidata in modo particolare la cura dei più piccoli. Per questo motivo la Chiesa Cattolica in Italia intende contrastare e prevenire questo triste fenomeno con assoluta determinazione.

La Chiesa Cattolica in Italia si riconosce in alcuni principi guida.

Rinnovamento ecclesiale

«L'unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un'apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell'abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione» (Papa Francesco, Lettera al Popolo di Dio, 20 agosto 2018).

Tutta la comunità è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché di tutta la comunità è il prendersi cura dei più piccoli. Ogni qualvolta uno di loro viene ferito, tutta la comunità ne soffre perché non è riuscita a fermare l'aggressore o a mettere in pratica tutto ciò che si poteva fare per evitare l'abuso. Non si tratta però solo di fare il possibile per prevenire gli abusi: è richiesto un rinnovamento comunitario, che sappia mettere al centro la cura e la protezione dei più piccoli e vulnerabili come valori supremi da tutelare. Solo questa conversione potrà permettere a tutta la comunità di vincere ogni silenzio, indifferenza, pregiudizio o inattività per diventare partecipazione, cura, solidarietà e impegno.

Protezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili

La cura e protezione dei minori e delle persone vulnerabili costituisce un punto di riferimento imprescindibile e un criterio dirimente delle scelte operate in queste Linee guida. Cura e protezione sono parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del Regno di Dio. La fedeltà al Vangelo è fedeltà a Dio e all'uomo. Prendersi cura dei più piccoli e deboli è dunque una necessità, che deve essere rinnovata con forza, anche a fronte di tradimenti che in passato hanno toccato in profondità la stessa comunità ecclesiale. Prendersi cura dei piccoli e dei deboli significa in primo luogo orientare il proprio cuore, il proprio sguardo e il proprio operato a favore dei più piccoli e indifesi, attraverso una corresponsabilità della comunità condivisa con tutta la società civile. Un primo passo si riconosce nell'ascolto delle vittime e nella loro presa in carico, favorendo una cultura della prevenzione, la formazione e informazione di tutta la comunità ecclesiale, la creazione di ambienti sicuri per i più piccoli, l'attuazione di procedure e buone prassi, la vigilanza e quella limpidezza nell'agire, che sola costruisce e rinnova la fiducia.

Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime

Occorre dare il giusto e dovuto ascolto alle persone che hanno subito un abuso e trovato il coraggio di denunciare. La vittima va riconosciuta come persona gravemente ferita e ascoltata con empatia, rispettando la sua dignità. Tale priorità è

già un primo atto di prevenzione perché solo l'ascolto vero del dolore delle persone che hanno sofferto questo crimine ci apre alla solidarietà e ci interpella a fare tutto il possibile perché l'abuso non si ripeta. Questa è l'unica via per passare dal sapere qualcosa sull'abuso sessuale al sentire, patire, conoscere e cercare di comprendere ciò che è realmente accaduto nella vita di una vittima, così da sentirci interpellati a un rinnovamento personale e comunitario. Come Chiesa ci sentiamo quindi tutti chiamati in prima persona a una profonda reazione morale, a promuovere e testimoniare la vicinanza a coloro che sono stati feriti da un abuso. L'ascolto, poi, si deve tradurre concretamente nella disponibilità evangelica a prenderci cura delle vittime, ad accompagnarle e supportarle in un percorso di riconciliazione, guarigione interiore e pace. Se tutta la comunità ecclesiale è coinvolta in questo cammino, coloro che hanno abusato o sfruttato sessualmente un minore o una persona vulnerabile, soprattutto se questi piccoli erano affidati alle loro cure pastorali, hanno il dovere morale di una profonda conversione personale, che conduca al riconoscimento della propria infedeltà vocazionale, alla ripresa della vita spirituale e, non da ultimo, all'umile richiesta di perdono alle vittime delle loro azioni.

Responsabilizzazione comunitaria e formazione degli operatori pastorali

Responsabilizzare la comunità comporta farsi carico della protezione dei minori e delle persone vulnerabili come missione comunitaria che non può essere semplicemente delegata ad alcune strutture o persone. Ciascuno può e deve fare la sua parte, cominciando da un rinnovamento interiore e passando attraverso un rinnovamento comunitario. In questo percorso, nel quale l'intera comunità si fa carico di un cambiamento culturale che metta al centro i più piccoli e vulnerabili, si inserisce il discernimento circa gli operatori pastorali e quanti, in modi diversi, hanno contatto con i minori nelle comunità ecclesiali: animatori, educatori, catechisti, allenatori, insegnanti e tutti coloro che sono impegnati in attività di culto, carità, animazione e ricreazione. Sono persone che con grande generosità si prestano ad un prezioso servizio, per il quale vanno formate e rese corresponsabili dello stile e delle scelte della Chiesa per la protezione e cura dei più piccoli e vulnerabili.

Formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata

Il delicato compito di guidare le comunità in uno spirito di servizio fedele al Vangelo e al mandato della Chiesa richiede una grande prudenza nei criteri di ammissione al cammino formativo e alla professione religiosa di seminaristi e candidati alla vita presbiterale e consacrata. Occorre in primo luogo un profondo e radicato cammino spirituale, plasmato dalla preghiera e dall'incontro con la Parola di Dio. Sono necessari, quindi, itinerari pedagogici che mirino a formare nei soggetti una solida identità e il senso autentico di quella particolare autorità legata al sacerdozio e alla consacrazione religiosa, che è l'autorità del servizio e della compassione; l'autorità di chi pone liberamente la propria vita al servizio degli altri.

Anche nella scelta celibataria risulta essenziale porre attenzione alla qualità delle relazioni. Il celibato, infatti, è espressione della centralità di Gesù, quale te-

soro scoperto e gelosamente custodito, passione che riempie di luce e senso ogni frammento dell'esistere e dell'amare. Il celibe per Cristo è colui che ha imparato a vivere insieme due passioni in un processo che perdura tutta la vita: ama Dio con cuore umano (includendo anche le sue fragilità e ferite) e ama le persone (specie quelle più vulnerabili) con un cuore sempre più simile a quello di Dio. Grande attenzione andrà riservata alla formazione permanente, così da essere perseveranti nelle proprie scelte, rinnovandone nel tempo le motivazioni: occorre essere fedeli e creativamente capaci di rispondere alla proposta d'amore sempre nuova di Dio. La formazione permanente è esattamente questa libertà che si rinnova ogni giorno e rimotiva la scelta facendone scoprire bellezze inedite, fino a suscitare profonda gioia in chi ha scelto di appartenere totalmente a Dio.

Giustizia e verità

La Chiesa ricerca la verità e mira al ristabilimento della giustizia: perché questi obiettivi siano perseguiti senza esitazione, se ne fa promotrice con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la fattiva collaborazione con l'autorità civile. Nessun silenzio o occultamento può essere accettato in tema di abusi. Il rigoroso rispetto della normativa canonica e di quella civile, la redazione e l'applicazione di procedure e protocolli, oltre che il supporto di specifiche competenze professionali e di Servizi strutturati a livello diocesano o interdiocesano possono consentire agli Ordinari di fare quanto a loro compete nella massima chiarezza e trasparenza. Va perseguita la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, e vanno prese tutte le iniziative idonee per impedire la reiterazione dei reati. Le procedure canoniche vanno rigorosamente rispettate: esse non hanno lo scopo di sostituirsi all'autorità civile, bensì quello di perseguire l'accertamento della verità e il ristabilimento della giustizia all'interno della comunità ecclesiale anche, in quei casi in cui determinati comportamenti non siano considerati reati per la legge dello Stato, ma lo sono per la normativa canonica.

Collaborazione con la società e le autorità civili

La Chiesa è chiamata ad aprirsi alla promozione di una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso, di una cultura della cura e della protezione dei minori e delle persone vulnerabili, in dialogo e confronto coraggioso con università, servizi sociali, enti locali, le associazioni di volontariato... La Chiesa vuole promuovere un clima culturale e progetti formativi volti a costruire una società più giusta, a partire dalla comunità credente, dove ogni persona abbia il diritto di vivere in un contesto depurato da ogni genere di copertura e collusione con forme di violenza e sopruso. In tale spirito si inserisce la collaborazione con l'autorità civile, nel rispetto della reciproca autonomia e della normativa canonica, civile e concordataria. Essa trova un punto di convergenza nella comune ricerca del bene dei più piccoli e indifesi, della verità e del ristabilimento della giustizia. In un clima di dialogo e confronto, la collaborazione, la stima e la fiducia reciproca possono far progredire verso un mondo più sicuro per tutti.

Trasparenza e comunicazione

Risulta di grande valore un'informazione corrispondente alla verità, che sappia evitare strumentalizzazioni e parzialità. La comunità dei credenti deve essere adeguatamente informata delle scelte operate dalla Chiesa con queste Linee guida, le prassi e i protocolli adottati, le misure prese per tutelare al meglio i più piccoli e vulnerabili. Un'informazione corretta è già parte integrante di un processo sempre più necessario di formazione permanente dell'intera comunità ecclesiale.

Nel caso del singolo procedimento di accertamento della verità da parte delle autorità ecclesiastiche e civili, l'onere di giusta informazione dovrà essere ponderato con il carattere di segretezza tipico di alcune fasi del procedimento (come durante l'indagine previa, per garantire l'efficacia dell'azione investigativa) e con l'obbligo di tutelare, per quanto possibile, la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti. Competenze professionali e strumenti adeguati saranno fondamentali per approntare un servizio di informazioni chiaro ed efficiente.

Strutture e servizi operativi

A supporto dei compiti propri dei Vescovi e dei Superiori maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica sono individuati Servizi e strumenti a livello nazionale, interdiocesano e locale. Non si tratta di sostituire gli Ordinari nelle loro responsabilità, ma di supportarli attraverso l'apporto prezioso di competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e comunicative. Di grande importanza sarà che tali Servizi possano aiutare a diffondere una cultura della prevenzione, strumenti di formazione e informazione, oltre che protocolli procedurali. All'occorrenza potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni. Di non meno rilievo è il fatto che, accanto ad un livello nazionale e un livello interdiocesano, ci sia sempre, a livello locale, un referente diocesano. L'efficacia dei Servizi si misura anche sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e capillare, in sintonia d'azione e d'intenti con gli organismi interdiocesani e nazionali, al fine di una feconda e vicendevole interazione.

INDICAZIONI OPERATIVE

1. Destinatari

Le presenti Linee guida si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità ecclesiali in Italia. Esse si applicano anche, compatibilmente al diritto proprio e alla normativa canonica, a tutti gli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, nella misura in cui questi non dispongano di proprie Linee guida.

2. Ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime

- 2.1 Chi afferma di essere stato vittima di un abuso sessuale in ambito ecclesiale, come pure i suoi familiari, ha diritto ad essere accolto, ascoltato e accompagnato: il Vescovo e il Superiore competente devono sempre essere disposti ad accogliere e ascoltare queste persone, sia personalmente sia attraverso un proprio delegato esperto in materia.
- 2.2 L'ascolto di coloro che affermano di aver sofferto un abuso sessuale in ambito ecclesiale deve continuare nel tempo e farsi percorso di tutela e di cura attraverso cammini di giustizia e riconciliazione.
- 2.3 Poiché ogni abuso sessuale colpisce la totalità della persona in ogni suo aspetto - fisico, psichico, relazionale, morale - e soprattutto può creare una ferita profonda nel suo vissuto spirituale, la Chiesa assicura alle vittime e alle loro famiglie sostegno terapeutico, psicologico e spirituale.
- 2.4 Ogni forma di sostegno delle vittime e della loro sofferenza da parte della comunità ecclesiale deve avvenire secondo principi di legalità e trasparenza, così da non poter mai essere considerata un mezzo per tacitare le vittime stesse, ma una modalità con cui cercare di lenirne la sofferenza e favorirne la guarigione interiore.
- 2.5 Anche le comunità ecclesiali coinvolte più da vicino vanno adeguatamente accompagnate e supportate nell'elaborazione dell'abuso avvenuto.

3. Selezione, formazione e accompagnamento degli operatori pastorali

- 3.1 La disponibilità di chi intende collaborare nelle strutture ecclesiali, a qualsiasi titolo, dal rapporto di lavoro a quello di volontariato, deve essere vagliata e accolta con attenzione.
- 3.2 Chiunque opera nelle comunità ecclesiali deve essere consapevole e far proprie queste Linee guida nella condivisione del comune impegno per la tutela dei minori.
- 3.3 Per rafforzare una cultura della protezione dei minori è necessario curare con particolare attenzione la formazione e l'educazione di coloro che operano nelle comunità ecclesiali. A tal fine il *Servizio Regionale per la tutela dei minori* (SRTM), il *Servizio Interdiocesano per la tutela dei minori* (SITM) e il *Referen-*

te diocesano per la tutela dei minori (RDTM), anche sulla base di quanto proposto dal *Servizio Nazionale per la tutela dei minori* (SNTM):

- a) promuovono specifici programmi di selezione e formazione di coloro che operano a contatto con i minori;
- b) in collaborazione con genitori, autorità civili, educatori e altre organizzazioni della comunità predispongono percorsi di formazione in merito ai modi in cui realizzare e mantenere un ambiente sicuro per i minori. Tali percorsi, adatti all'età, dovranno spiegare cosa sia l'abuso sessuale, come identificarlo, quali siano le tecniche di adescamento, come riportare i sospetti abusi sessuali alle autorità civili ed ecclesiastiche;
- c) predispongono testi appropriati di preghiere e catechesi sul tema della dignità e del rispetto dei minori per favorire e accrescere la vita spirituale della comunità, necessario fondamento di una reale e consapevole cura dei più fragili.

4. Selezione, formazione e accompagnamento del clero

- 4.1 Particolare cura e attenzione deve essere riservata alla selezione dei candidati all'ordine sacro e alla vita consacrata. I Vescovi e i Superiori maggiori non vi ammettano persone che non abbiano dimostrato un profondo e strutturato equilibrio personale e spirituale.
- 4.2 Ai futuri chierici e religiosi deve essere garantita una sana formazione umana, psicologico-affettiva e spirituale. Pertanto «nel programma sia della formazione iniziale che di quella permanente, sono da inserire lezioni specifiche, seminari o corsi sulla protezione dei minori. Una informazione adeguata deve essere impartita in modo adatto, dando anche rilievo alle aree di possibile sfruttamento e violenza, come, ad esempio, la tratta dei minori, il lavoro minorile e gli abusi sessuali sui minori o sugli adulti vulnerabili» (*Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis*, n. 202) e la pedopornografia. I futuri chierici, come pure i candidati alla vita religiosa, siano resi consapevoli delle loro responsabilità a tal riguardo, sia ai sensi del diritto canonico che del diritto civile.
- 4.3 «Massima attenzione dovrà essere prestata al tema della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, vigilando che coloro che chiedono l'ammissione in un Seminario o in una casa di formazione, o che già presentano la domanda per ricevere gli Ordini o la consacrazione religiosa, non siano incorsi in alcun modo in delitti o situazioni problematiche in questo ambito» (*Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis*, n. 202). Oltre alla documentazione stabilita dal diritto universale, particolare e proprio, venga sempre richiesto ai candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata di sottoporsi a una valutazione specialistica effettuata da un esperto approvato dall'Ordinario, che possa ragionevolmente escludere che il candidato sia affetto da deviazioni sessuali ovvero da disturbi della personalità o da altri disturbi psichiatrici, che possano incidere sul controllo degli impulsi sessuali, favorendo la commissione di reati sessuali o l'assunzione di comportamenti sessuali inappropriati. Piena os-

servanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel *Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose* (CEI, 27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d'informazioni, complete e veritiere, in merito a quei candidati al sacerdozio che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra istituti religiosi e diocesi (cfr *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, n. 198). La documentazione ecclesiastica potrà essere opportunamente completata con attestazioni civili che escludano qualsiasi precedente in materia.

- 4.4 La formazione dei chierici e dei religiosi sulle tematiche relative alla tutela e protezione dei minori e delle persone vulnerabili e alla prevenzione degli abusi deve continuare dopo l'ordinazione sacerdotale e la professione religiosa, con contenuti specifici, a seconda del ministero pastorale di ciascuno.
- 4.5 Nel caso di sacerdoti extradiocesani che esercitano un ministero pastorale in diocesi, anche temporaneo, così come per i religiosi ai quali viene affidato dal Vescovo un incarico diocesano, il Vescovo o il Superiore maggiore *ad quem* deve ricevere dal Vescovo o Superiore *a quo* informazioni scritte, veritiere e complete, comprensive di eventuali elementi di sospetto o allarme. Lo stesso obbligo incombe al Vescovo o Superiore che autorizza o dispone l'esercizio del ministero in altre circoscrizioni ecclesiastiche. La documentazione ecclesiastica potrà essere opportunamente completata con attestazioni civili che escludano qualsiasi precedente in materia.

5. Trattazione delle segnalazioni di presunti abusi sessuali

- 5.1 Non esiste ancora una definizione universale dell'abuso sessuale e ciò è dovuto alle differenze culturali e alle diverse norme stabilite dai singoli Stati, che rendono quindi difficile uniformare, anche scientificamente, i criteri. In merito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità così si esprime: «Per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima» (OMS, *Rapporto mondiale sulla violenza e la salute*, 2002).
- 5.2 La normativa canonica annovera gli abusi sessuali commessi da chierici su minori tra i «delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede». In particolare, stabilisce che venga perseguito «il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni» e «l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo o con qualunque strumento» (cfr *Normae de delictis reservatis*, art. 6, § 1, 1° e 2°). Il *motu proprio Vos estis lux mundi* specifica ulteriormente che i delitti contro

il sesto comandamento del Decalogo perseguiti consistono: «i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche» (art. 1, § 1, lett. a).

- 5.3 Per *minore* si intende ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni. Al minore è equiparata, dalla normativa canonica, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cfr *Normae de delictis reservatis*, art. 6, § 1, 1°).
- 5.4 Per *persona vulnerabile* si intende «ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (*Vos estis lux mundi*, art. 1, § 2, b).
- 5.5 Non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso sessuale nei confronti di minori o persone vulnerabili: chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla competente autorità ecclesiastica, a tutela dei minori e delle persone vulnerabili, della ricerca della verità e del ristabilimento della giustizia, se lesa.
- 5.6 La segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità dello Stato, che anzi viene incoraggiata. Per questo motivo, il segnalante di presunti abusi sessuali su minorenni commessi in ambito ecclesiale e/o colui che dichiara di aver sofferto tale delitto e/o i suoi genitori o tutori vengano sempre e chiaramente informati dall'autorità ecclesiastica della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato e del fatto che la procedura canonica, indipendente e autonoma rispetto a quella civile, non intende in alcun modo sostituirsi a essa.
- 5.7 Salvo nel caso previsto dai cann. 1548, § 2, CIC e 1229, § 2, CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso abuso sessuale su minore o persona vulnerabile da parte di un chierico o di un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai cann. 134 CIC e 984 CCEO. Questa segnalazione non costituisce una violazione del segreto d'ufficio né può dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni (cfr *Vos estis lux mundi*, artt. 3, § 1; 4, § 1).
- 5.8 Ogni segnalazione deve essere accolta dall'Ordinario che può opportunamente avvalersi del SRTM/SITM/RDTM. Questi, attraverso personale appositamente formato e dotato delle qualità umane necessarie, secondo i protocolli stabiliti dal SNTM, assicura l'accoglienza, l'ascolto competente e l'accompagnamento rispettoso delle segnalazioni.

- 5.9 Qualora la segnalazione indirizzata direttamente al SRTM/SITM/RDTM riguardi un chierico andrà informato il Vescovo o il Superiore competente, perché proceda all'indagine previa prevista dalle procedure canoniche.
- 5.10 L'ascolto e l'accoglienza del segnalante e/o di colui che dichiara di aver subito un abuso sessuale e/o dei suoi familiari deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto e riservato. A tutela della trasparenza dell'attività espletata, è opportuno che ogni colloquio con l'autorità ecclesiastica sia debitamente documentato quantomeno mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti o altra modalità convenuta tra i presenti.
- 5.11 La segnalazione deve contenere elementi circostanziati, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione (cfr *Vos estis lux mundi*, art. 3, § 4).
- 5.12 Le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei cann. 471, 2° CIC e 244, § 2, 2° CCEO (cfr *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 2).
- 5.13 «A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa» (*Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3).
- 5.14 Il segnalante potrà anche richiedere che la sua identità non venga resa nota all'accusato; tale richiesta sarà accolta se, nel caso concreto, sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del segnalante non risulterà determinante nell'accertamento del fatto segnalato.
- 5.15 Salvo che la segnalazione riguardi Vescovi o coloro che sono ad essi equiparati (cfr *Vos estis lux mundi*, art. 6), l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmetta senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procederanno a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico (cfr *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 3).
- 5.16 Per quanto riguarda le segnalazioni a carico dei Vescovi o di coloro che sono ad essi equiparati riguardanti presunti abusi sessuali commessi su minori o persone vulnerabili, piuttosto che condotte tenute dai medesimi non conformi alla normativa vigente in relazione a indagini circa abusi sessuali commessi da chierici o religiosi, queste andranno trattate secondo le disposizioni della Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi*.
- 5.17 Qualora l'autorità ecclesiastica fosse messa a conoscenza di abusi sessuali su minorenni commessi da operatori pastorali laici che operano nelle comunità ecclesiali, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la tutela della buona fama delle persone coinvolte, eventualmente sentito il RDTM o il SIDT/SRTM, si atterrà alle norme civili e canoniche in materia; se richiesta, fornirà piena collaborazione all'autorità giudiziaria; adotterà comunque i provvedimenti cautelativi che rientrano nelle sue possibilità per tutelare al meglio i minori coinvolti nelle attività pastorali.

6. Procedure canoniche in caso di presunto abuso sessuale commesso da parte di chierici nei confronti di minori

- 6.1 L'Ordinario competente, quando abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui ai cann. 1717, § 1 CIC e 1468, § 1 CCEO (cfr anche *Normae de delictis reservatis*, art. 17), relativi alla verifica della verosimiglianza della *notitia criminis*; affiderà il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza; curerà di tutelare al meglio la riservatezza e la buona fama di tutte le persone coinvolte; potrà affidare questa prima valutazione al SRTM o al SITM/RDTM. Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
- 6.2 Durante tale fase spetta al discernimento dell'Ordinario competente, valutato debitamente ogni singolo caso, la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare nei confronti di quest'ultimo tutti i provvedimenti necessari affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati possano essere reiterati.
- 6.3 Nel suo discernimento il Vescovo o il Superiore competente terrà presente il primario interesse della sicurezza e tutela del minore. A tal fine, ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva e la valutazione di ogni singolo caso concreto, il Vescovo o il Superiore competente, per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il corso della giustizia, può proibire all'accusato l'esercizio del ministero e di ogni attività pastorale con minori, allontanare l'accusato dal ministero sacro o da un ufficio e compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo (cfr cann. 1722 CIC e 1473 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 19).
- 6.4 I provvedimenti eventualmente adottati, stante la loro natura cautelare, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano *ipso iure* al termine del processo penale canonico.
- 6.5 A fronte del grave e concreto pericolo di reiterazione del presunto delitto, i provvedimenti canonici assunti potranno essere resi pubblici, fatte salve le procedure canoniche previste, soppesando il suddetto pericolo al diritto alla buona fama e alla riservatezza dei soggetti coinvolti e all'esigenza di segretezza per un più efficace svolgimento delle indagini. In ogni caso, prevale la tutela della sicurezza dei minori.
- 6.6 Qualora, verificata positivamente la verosimiglianza della notizia di delitto, sia ritenuto assolutamente superfluo lo svolgimento dell'indagine previa, l'Ordinario potrà deferire il caso direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr cann. 1717, § 1 CIC e 1468, § 1 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 17).
- 6.7 Qualora, invece, escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto (caso di «manifesta e comprovata infondatezza»), l'Ordinario competente potrà emettere un decreto di archiviazione, conservando la documenta-

zione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l'attività svolta e i motivi della decisione.

- 6.8 Nel caso in cui sia constatata la verosimiglianza della *notitia criminis*, l'Ordinario competente, non ritenuta assolutamente superflua l'indagine previa, proceda al suo svolgimento osservando il disposto dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO. In particolare, qualora l'Ordinario competente non ritenga di doversi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L'indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l'età delle vittime, il danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non riservati. Nel corso dell'indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo o il Superiore di altre diocesi o comunità ove l'indagato abbia dimorato; dovrà essere ascoltata la vittima e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell'autorità civile, ove sussistenti. Se lo ritiene opportuno, il Vescovo o il Superiore competente potrà affidare l'indagine previa al SRTM/SITM, che agirà nel rispetto della normativa canonica, riferendo al Vescovo o al Superiore stesso.
- 6.9 In particolare, la formale assunzione della testimonianza del minore deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore può sempre farsi assistere e supportare dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia da lui stesso indicato. Anche in tale fase è prioritario il benessere del minore.
- 6.10 Delle attività svolte durante l'indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione nell'archivio segreto della curia, ai sensi dei cann. 1719 CIC e 1470 CCEO.
- 6.11 Terminata l'indagine previa, l'Ordinario competente la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in base al disposto dell'art. 16 delle *Normae de delictis reservatis*, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.
- 6.12 Di norma i *delicta graviora* devono essere perseguiti «per via giudiziale» (*Normae de delictis reservatis*, art. 21, § 1). Agli Ordinari competenti è affidato - salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle *Normae de delictis reservatis* - il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. I Moderatori supremi degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio possono costituire un proprio Tribunale di primo grado.

- 6.13 È opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti almeno di licenza in diritto canonico.
- 6.14 Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale, il Vescovo o il Superiore competente dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l'esercizio del diritto fondamentale alla difesa (cfr cann. 1720 CIC e 1486 CCEO; *Normae de delictis reservatis*, art. 21).
- 6.15 Le sanzioni canoniche che possono essere inflitte nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minore sono generalmente di due tipi: 1) provvedimenti che possono essere accompagnati da un precetto penale, finalizzati a restringere il ministero pubblico in modo completo o almeno a escludere i contatti con minori; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.
- 6.16 Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l'autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato ex art. 21, § 2, 1° delle *Normae de delictis reservatis*. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo o il Superiore dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell'art. 21, § 2, 2° delle *Normae de delictis reservatis*. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione *ex officio*. L'accusato ha sempre la facoltà di presentare liberamente al Santo Padre la domanda per la dispensa dagli obblighi sacerdotali o religiosi.
- 6.17 Ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all'Ordinario del luogo ove i fatti sono stati commessi oppure all'Ordinario religioso.
- 6.18 Nel caso in cui l'azione penale sia palesemente prescritta, il Vescovo o il Superiore competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 delle *Normae de delictis reservatis*, potrà adottare provvedimenti per la tutela dei minori, sentita la Congregazione per la Dottrina della Fede.

7. Accompagnamento degli abusatori

- 7.1 Ribadito con forza che occorre agire con assoluta determinazione per fermare le persone abusanti secondo le leggi vigenti e le disposizioni canoniche, il chierico colpevole di questi gravi abusi, compreso quello dimesso dallo stato clericale, non deve essere lasciato solo, ma accompagnato nel suo cammino di responsabilizzazione, richiesta di perdono e riconciliazione, riparazione, cura psicologica e sostegno spirituale.

- 7.2 La responsabilità della commissione di un delitto sessuale è personale. La condanna definitiva per abuso sessuale impone al reo una giusta pena e la riparazione del danno cagionato.
- 7.3 L'abuso in ambito ecclesiale, soprattutto se commesso da un chierico, ferisce e danneggia l'intera comunità ecclesiale nella sua credibilità e affidabilità.

8. Rapporti con le autorità civili

- 8.1 Nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, si intende fornire una significativa collaborazione con l'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento del fatto, nell'ottica della comune ricerca del bene dei soggetti deboli, della verità e della riparazione della giustizia, se lesa.
- 8.2 L'autorità ecclesiastica, benché non abbia l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità giudiziaria le notizie ricevute di presunti abusi su minori (in quanto non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio), ogniquale volta riceva una segnalazione di un presunto abuso sessuale commesso da un chierico, in ambito ecclesiale, nei confronti di un minore di età, informi l'autore della segnalazione e il genitore o il tutore legale della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato.

A tal fine l'autorità ecclesiastica richieda all'autore della segnalazione di formalizzare per iscritto la *notitia criminis* portata alla sua attenzione, perché detta comunicazione, in presenza di reato perseguibile per la legge dello Stato, possa costituire la base dell'esposto all'autorità giudiziaria.

L'autorità ecclesiastica ha l'obbligo morale di procedere all'inoltro dell'esposto all'autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti*.

L'autorità ecclesiastica non procederà a presentare l'esposto nel caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali, fatto salvo sempre il prioritario interesse del minorenne.

- 8.3 Anche qualora non risulti in atto un procedimento penale da parte dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), il Vescovo o il Superiore competente dovrà ugualmente attivare la procedura canonica senza ritardo ove abbia avuto notizia di possibili abusi, procedendo al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all'indagine previa e all'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.
- 8.4 Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo o del Superiore con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa canonica, concordataria e civile. Una volta adottate le misure cautelari canoniche ritenute neces-

sarie, il Vescovo o il Superiore competente potrà valutare l'opportunità di sospendere le attività di indagine canonica per evitare inutili sovrapposizioni.

- 8.5 Il Vescovo o il Superiore competente potrà far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale, senza che questo gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica.
- 8.6 Nel caso in cui sia aperta una procedura civile, in assenza di grave causa contraria, nell'ambito delle relative competenze e nel rigoroso rispetto della normativa canonica, concordataria e civile, il Vescovo o il Superiore maggiore è tenuto a dare la massima collaborazione all'autorità statale.

9. False accuse

Le false accuse ledono gravemente la buona fama e l'onorabilità della persona accusata e dell'intera comunità ecclesiale e possono essere punite, fatte salve le azioni previste dall'ordinamento civile, con una giusta pena, non esclusa la censura (cfr cann. 1390, § 2 e 1452 CCEO).

La persona falsamente accusata di avere compiuto abusi ha il diritto di vedere tutelata e ripristinata la sua buona fama e onorabilità.

Il Vescovo o il Superiore competente ha il dovere di tutelare la comunità ristabilendo la verità.

10. Informazione e comunicazione

- 10.1 La Chiesa intende contribuire a diffondere una cultura della protezione attraverso un serio impegno nella comunicazione con iniziative di informazione e formazione che fanno capo a persone, gruppi e uffici responsabili.
- 10.2 A tale scopo, avvalendosi di personale competente e tecnologie adeguate, il SRTM/SITM/RDTM offre a tutti coloro che sono interessati la possibilità di usufruire di strumenti formativi e informativi che possano essere facilmente accessibili. Utile, a tal scopo, un sito del SRTM/SITM/RDTM o uno spazio sul sito diocesano, facilmente identificabile e raggiungibile: aggiornato sistematicamente, può diventare il riferimento autorevole a cui rimandare, indicando le persone a cui rivolgersi e le procedure da seguire.
- 10.3 È importante che la comunità ecclesiale, nelle modalità più opportune, sia informata e resa consapevole di ciò che avviene in essa e che necessariamente la coinvolge; deve, inoltre, essere motivata per divenire protagonista dell'azione di prevenzione e protezione al suo interno e nella società.
- 10.4 Ogni SRTM/SITM deve disporre di un portavoce ufficiale, così come è bene che anche in ogni diocesi e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica la comunicazione venga affidata a un portavoce ufficiale (normalmente il responsabile dell'Ufficio di comunicazione della diocesi, dell'Istituto e della Società o dell'Istituzione interessata), in modo da evitare

una moltiplicazione di voci distinte o divergenti, che potrebbe essere causa di confusione e disorientamento.

- 10.5 La stessa istituzione ecclesiale, nel rispetto della legge canonica, deve diventare protagonista della comunicazione, assumendola con convinzione, attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni, senza ritardi o silenzi incomprensibili.

11. Servizi ecclesiali a tutela dei minori

Sono costituiti, con propri regolamenti, i seguenti Servizi e Referenti:

- il Servizio Nazionale per la tutela dei minori;
- il Servizio Regionale/Interdiocesano per la tutela dei minori;
- i Referenti diocesani per la tutela dei minori.

12. Strumenti di verifica

- 12.1 Il SNTM appronterà un sistema di verifica circa l'osservanza delle presenti Linee guida e di valutazione della loro efficacia.
- 12.2 Ogni anno, in occasione di un incontro dei Vescovi della regione ecclesiastica, si condividerà e si renderà ragione di quanto fatto in ogni diocesi per favorire e implementare la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi. All'incontro sarà opportuna la presenza anche dei coordinatori dei Servizi regionali o interdiocesani tutela minori.

13. Operatività, aggiornamento e revisione delle Linee guida

- 13.1 Le presenti Linee guida diverranno operative dal giorno della pubblicazione sul sito della CEI.
- 13.2 Al SNTM compete di curare la stesura e la pubblicazione degli strumenti applicativi delle presenti Linee guida.
- 13.3 Gli eventuali strumenti applicativi delle Linee guida vengono approvati dal Consiglio Permanente della CEI.
- 13.4 La revisione delle Linee guida è di competenza dell'Assemblea Generale dei Vescovi.

ALLEGATO I

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS

21 maggio 2010

Parte Prima **NORME SOSTANZIALI**

Art. 1

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell'art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine*.

§ 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405, § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

Art. 2

§ 1. I delitti contro la fede, di cui all'art. 1, sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all'Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica *latae sententiae* e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 3

§ 1. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

- 1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali;
- 2° l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378, § 2, n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
- 3° la simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali;
- 4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale.

§ 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

Art. 4

§ 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

- 1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378, § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali;
- 2° l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378, § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
- 3° la simulazione dell'assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali;
- 4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
- 5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388, § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456, § 1 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali.

§ 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunica-

zione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:

- 1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica;
- 2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
- 3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

Art. 6

§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

- 1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
- 2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

Art. 7

§ 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent'anni.

§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362, § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6, § 1, n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

Parte Seconda
NORME PROCEDURALI

TITOLO I
Costituzione e competenza del Tribunale

Art. 8

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§ 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.

§ 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all'approvazione del Sommo Pontefice.

Art. 9

§ 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l'ufficio il Segretario della Congregazione.

§ 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

Art. 10

È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l'ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

Art. 11

Per presentare e sostenere l'accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

Art. 12

Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

Art. 13

Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

Art. 14

Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

Art. 15

Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

Art. 16

Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l'indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

Art. 17

Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l'indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all'Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

Art. 18

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l'art. 16.

Art. 19

Fermo restando il diritto dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

Art. 20

Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:

- 1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
- 2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

TITOLO II

L'ordine giudiziario

Art. 21

§ 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.

§ 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:

- 1° nei singoli casi, d'ufficio o su istanza dell'Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l'intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;
- 2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

Art. 22

Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

Art. 23

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un'accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 24

§ 1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4, § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.

§ 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.

§ 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

Art. 25

Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

Art. 26

§ 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

Art. 27

Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*.

Art. 28

La cosa passa in giudicato:

- 1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;
- 2° se l'appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;
- 3° se, in grado di appello, l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
- 4° se fu emessa una sentenza a norma dell'art. 20.

Art. 29

§ 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.

§ 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall'Ordinario o dal Gerarca della causa.

Art. 30

§ 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

§ 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

Art. 31

In queste cause, insieme alle prescrizioni di queste norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell'uno e dell'altro Codice.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

LETTERA CIRCOLARE **PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI NEL PREPARARE** **LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO** **SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI**

3 maggio 2011

Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c'è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l'istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all'applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

I. Aspetti generali

a) Le vittime dell'abuso sessuale

La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua *Lettera Pastorale ai Cattolici d'Irlanda* (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

b) La protezione dei minori

In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell'abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell'impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi

Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c'è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, *Discorso ai Cardinali*

americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.

Le indicazioni fornite nell'Esortazione Apostolica *Pastores dabo vobis*, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull'argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva *Ratio institutionis sacerdotalis* di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.

Inoltre, una diligenza particolare dev'essere riservata al doveroso scambio d'informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

d) L'accompagnamento dei sacerdoti

1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l'importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

2. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.

3. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l'esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

e) La cooperazione con le autorità civili

L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* [SST], con il quale l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell'elenco dei *delicta graviora* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del *motu proprio* vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.

Nel 2003, l'allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i *delicta graviora*, fra cui l'uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione *ex officio* nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del *motu proprio* approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010.

Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell'acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.

La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l'accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un'indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l'art. 16 SST.

Se l'accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l'imposizione di una pena perpetua, come la *dimissio* dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cfr can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l'eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST art. 21, § 2).

Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la *dimissio* dallo stato clericale.

In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa *pro bono Ecclesiae* la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.

L'indagine preliminare e l'intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.

A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine preliminare.

Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l'art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l'indagine preliminare.

Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l'approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest'ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la *recognitio* ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:

a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del *motu proprio SST* art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;

b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l'abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);

c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;

d) l'indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della *privacy* e della buona fama delle persone;

e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l'opportunità di rispondere alle medesime;

f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la *potestas regiminis* dei singoli vescovi;

g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;

h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;

i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

Conclusione

Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all'interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

Dal Vaticano, 3 maggio 2011

William Cardinale Levada
Prefetto

+ Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo titolare di Thibica
Segretario

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE

“Vos estis lux mundi”

«Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte» (Mt 5,14). Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esempio luminoso di virtù, integrità e santità. Tutti noi, infatti, siamo chiamati a dare testimonianza concreta della fede in Cristo nella nostra vita e, in particolare, nel nostro rapporto con il prossimo.

I crimini di abuso sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa. Questo diventa possibile solo con la grazia dello Spirito Santo effuso nei cuori, perché sempre dobbiamo ricordare le parole di Gesù: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5). Anche se tanto già è stato fatto, dobbiamo continuare ad imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro.

Questa responsabilità ricade, anzitutto, sui successori degli Apostoli, preposti da Dio alla guida pastorale del Suo Popolo, ed esige da loro l’impegno nel seguire da vicino le tracce del Divino Maestro. In ragione del loro ministero, infatti, essi reggono «*le Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve*» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. *Lumen gentium*, 27). Quanto in maniera più stringente riguarda i successori degli Apostoli, concerne tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il Popolo cristiano. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.

Desidero che questo impegno si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell’ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione.

Pertanto, dispongo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

§1. Le presenti norme si applicano in caso di segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e concernenti:

- a) delitti contro il sesto comandamento del Decalogo consistenti:
 - i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;
 - ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile;
 - iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche;
- b) condotte poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 6, consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

§2. Agli effetti delle presenti norme, si intende per:

- a) «*minore*»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata;
- b) «*persona vulnerabile*»: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa;
- c) «*materiale pedopornografico*»: qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali.

Art. 2 - Ricezione delle segnalazioni e protezione dei dati

§1. Tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane *sui iuris*, le diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono stabilire, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l'istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico. Le diocesi e le Eparchie informano il rappresentante Pontificio dell'istituzione dei sistemi di cui al presente paragrafo.

§2. Le informazioni di cui al presente articolo sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2 CCEO.

§3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 3 §3, l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

§4. Agli effetti del presente titolo, alle diocesi sono equiparate le Eparchie e all'Ordinario è equiparato il Gerarca.

Art. 3 – Segnalazione

§1. Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC e 1229 §2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo.

§2. Chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all'articolo 6, essa è indirizzata all'Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio.

§4. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti.

§5. Le notizie possono essere acquisite anche *ex officio*.

Art. 4 - Tutela di chi presenta la segnalazione

§1. Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio.

§2. Salvo quanto previsto al canone 1390 CIC e ai canoni 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni per il fatto di avere presentato una

segnalazione sono proibiti e possono integrare la condotta di cui all'articolo 1 §1, lettera b).

§3. A chi effettua una segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.

Art. 5 – Cura delle persone

§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

- a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;
- b) assistenza spirituale;
- c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§2. Sono tutelate l'immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali.

Titolo II DISPOSIZIONI CONCERNENTI I VESCOVI ED EQUIPARATI

Art. 6 - Ambito soggettivo di applicazione

Le norme procedurali di cui al presente titolo riguardano le condotte di cui all'articolo 1, poste in essere da:

- a) Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice;
- b) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un'entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi *durante munere*;
- c) chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi *durante munere*;
- d) coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri *sui iuris*, per i fatti commessi *durante munere*.

Art. 7 - Dicastero competente

§1. Ai fini del presente titolo, per «*Dicastero competente*» si intende la Congregazione per la Dottrina della Fede, circa i delitti ad essa riservati dalle norme vigenti, nonché, in tutti gli altri casi e per quanto di rispettiva competenza in base alla legge propria della Curia Romana:

- la Congregazione per le Chiese Orientali;
- la Congregazione per i Vescovi;
- la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- la Congregazione per il Clero;
- la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

§2. Al fine di assicurare il migliore coordinamento, il Dicastero competente informa della segnalazione e dell'esito dell'indagine la Segreteria di Stato e gli altri Dicasteri direttamente interessati.

§3. Le comunicazioni di cui al presente titolo tra il Metropolita e la Santa Sede avvengono tramite il Rappresentante Pontificio.

Art. 8 - Procedura applicabile in caso di segnalazione riguardante un Vescovo della Chiesa Latina

§1. L'Autorità che riceve una segnalazione la trasmette sia alla Santa Sede sia al Metropolita della Provincia ecclesiastica in cui ha il domicilio la persona segnalata.

§2. Qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al Metropolita.

§3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Legato Pontificio, essa è trasmessa direttamente alla Segreteria di Stato.

Art. 9 - Procedura applicabile nei confronti di Vescovi delle Chiese Orientali

§1. Nel caso di segnalazione nei confronti di un Vescovo di una Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca, Arcivescovo Maggiore o Metropolita della Chiesa *sui iuris*.

§2. Qualora la segnalazione riguardi un Metropolita di una Chiesa Patriarcale o Arcivescovile Maggiore, che esercita il suo ufficio entro il territorio di queste Chiese, essa è inoltrata al rispettivo Patriarca o Arcivescovo Maggiore.

§3. Nei casi che precedono, l'Autorità che ha ricevuto la segnalazione la inoltra anche alla Santa Sede.

§4. Qualora la persona segnalata sia un Vescovo o un Metropolita fuori dal territorio della Chiesa Patriarcale, Arcivescovile Maggiore o Metropolitana *sui iuris*, la segnalazione è inoltrata alla Santa Sede.

§5. Nel caso in cui la segnalazione riguardi un Patriarca, un Arcivescovo Maggiore, un Metropolita di una Chiesa sui iuris o un Vescovo delle altre Chiese Orientali *sui iuris*, essa è inoltrata alla Santa Sede.

§6. Le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano all'Autorità ecclesiastica cui è inoltrata la segnalazione in base al presente articolo.

Art. 10 - Doveri iniziali del Metropolita

§1. Salvo che la segnalazione non sia manifestamente infondata, il Metropolita chiede tempestivamente al Dicastero competente l'incarico per avviare l'indagine. Qualora il Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata ne informa il Rappresentante Pontificio.

§2. Il Dicastero provvede senza indugio, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione da parte del Rappresentante Pontificio o della richiesta dell'incarico da parte del Metropolita, fornendo le opportune istruzioni riguardo a come procedere nel caso concreto.

Art. 11 - Affidamento dell'indagine a persona diversa dal Metropolita

§1. Qualora il Dicastero competente ritenga opportuno affidare l'indagine ad una persona diversa dal Metropolita, questi viene informato. Il Metropolita consegna tutte le informazioni e i documenti rilevanti alla persona incaricata dal Dicastero.

§2. Nel caso di cui al paragrafo precedente, le disposizioni seguenti relative al Metropolita si applicano alla persona incaricata di condurre l'indagine.

Art. 12 - Svolgimento dell'indagine

§1. Il Metropolita, una volta ottenuto l'incarico dal Dicastero competente e nel rispetto delle istruzioni ricevute, personalmente o tramite una o più persone idonee:

- a) raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti;
- b) accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell'indagine custoditi negli archivi degli uffici ecclesiastici;
- c) ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario;
- d) chiede informazioni alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l'indagine.

§2. Qualora si renda necessario sentire un minore o una persona vulnerabile, il Metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto del loro stato.

§3. Nel caso in cui esistano fondati motivi per ritenere che informazioni o documenti concernenti l'indagine possano essere sottratti o distrutti, il Metropolita adotta le misure necessarie per la loro conservazione.

§4. Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini, nonché della puntuale esecuzione delle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§5. Il Metropolita è assistito da un notaio scelto liberamente a norma dei canoni 483 §2 CIC e 253 §2 CCEO.

§6. Il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Dicastero competente.

§7. Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza.

§8. Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona dell'indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore.

§9. Ogni trenta giorni il Metropolita trasmette al Dicastero competente un'informativa sullo stato delle indagini.

Art. 13 - Coinvolgimento di persone qualificate

§1. In conformità con le eventuali direttive della Conferenza Episcopale, del Sinodo dei Vescovi o del Consiglio dei Gerarchi sul modo di coadiuvare nelle indagini il Metropolita, i Vescovi della rispettiva Provincia, singolarmente o insieme, possono stabilire elenchi di persone qualificate tra le quali il Metropolita può scegliere quelle più idonee ad assisterlo nell'indagine, secondo le necessità del caso e, in particolare, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei canoni 228 CIC e 408 CCEO.

§2. Il Metropolita è comunque libero di scegliere altre persone ugualmente qualificate.

§3. Chiunque assista il Metropolita nell'indagine è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi. Qualora egli ritenga di trovarsi in conflitto di interessi o di non essere in grado di mantenere la necessaria imparzialità per garantire l'integrità dell'indagine, è obbligato ad astenersi e a segnalare la circostanza al Metropolita.

§4. Le persone che assistono il Metropolita prestano giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'incarico.

Art. 14 - Durata dell'indagine

§1. Le indagini devono essere concluse entro il termine di novanta giorni o in quello indicato nelle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§2. In presenza di giusti motivi, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente.

Art. 15 - Misure cautelari

Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l'adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell'indagato.

Art. 16 - Istituzione di un fondo

§1. Le Province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli dei Gerarchi possono stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini, istituito a norma dei canoni 116 e 1303 §1, 1° CIC e 1047 CCEO, e amministrato secondo le norme del diritto canonico.

§2. Su richiesta del Metropolita incaricato, i fondi necessari ai fini dell'indagine sono messi a sua disposizione dall'amministratore del fondo, salvo il dovere di presentare a quest'ultimo un rendiconto al termine dell'indagine.

Art. 17 - Trasmissione degli atti e del *votum*

§1. Completata l'indagine, il Metropolita trasmette gli atti al Dicastero competente insieme al proprio *votum* sui risultati dell'indagine e in risposta agli eventuali quesiti posti nelle istruzioni di cui all'articolo 10 §2.

§2. Salvo istruzioni successive del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita cessano una volta completata l'indagine.

§3. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell'esito dell'indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali.

Art. 18 - Successivi provvedimenti

Il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un'indagine suppletiva, procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico.

Art. 19 - Osservanza delle leggi statali

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

Le presenti norme sono approvate *ad experimentum* per un triennio.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* venga promulgata mediante la pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore il 1° giugno 2019, e che venga poi pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 7 maggio 2019
Anno VII di Pontificato

FRANCESCO

Can. 489

§ 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.

§ 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

Can. 490

§ 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto.

§ 2. Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.

§ 3. Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto.

Can. 1342

§ 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.

§ 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.

§ 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

Can. 1425

§ 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:

1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.

2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.

§ 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.

§ 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.

§ 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.

§ 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

Can. 1717

§ 1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§ 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§ 3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

Can. 1719

Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia.

Can. 1720

Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:

- 1° rende note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
- 2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
- 3° se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

Can. 1722

L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

Allegato II

CRITERI DI DISCERNIMENTO E FORMAZIONE DEL CLERO

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari*, 4 novembre 2006, nn. 50, 51, 53, 76.

La comunità propedeutica

Aspetti fondamentali del progetto educativo

50. [...] un impegno assiduo nella conoscenza di sé e nella maturazione umana: si tratta di favorire la conoscenza e la verifica degli aspetti fondamentali della personalità, evidenziandone le risorse e le eventuali fragilità. A tal fine, è raccomandato, nel rispetto della libertà di ciascuno, il ricorso all'apporto della valutazione psicodiagnostica¹ e, quando è opportuno, pure all'accompagnamento psicologico² [...].

L'ammissione al seminario maggiore

51. Il Codice di diritto canonico prescrive che «il Vescovo diocesano ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla base delle loro doti umane e morali, spirituali e intellettuali, della loro salute fisica e psichica e della loro retta intenzione, sono ritenuti idonei a consacrarsi per sempre ai ministeri sacri»³. Gli aspiranti all'ammissione «prima di essere accolti, devono presentare i certificati di Battesimo e di Confermazione e gli altri documenti richiesti secondo le disposizioni della *Ratio institutionis sacerdotalis*»⁴. È opportuno richiedere anche l'autocertificazione dei dati personali e familiari, il certificato degli studi compiuti, un certificato medico che attesti la buona salute, la presentazione del parroco, una domanda di ammissione al seminario.

L'esperienza ha precisato ulteriormente tali requisiti e ha individuato i seguenti criteri di discernimento:

- un'esperienza viva di fede e la chiara percezione della chiamata: chi entra in seminario deve anzitutto essere una persona che ha incontrato il Signore nella fede, lasciandosi attrarre da lui e avvertendo la vocazione a seguirlo nel ministero apostolico;

¹ La valutazione psicodiagnostica della personalità è intesa a riconoscere nel momento presente gli elementi che manifestano la disponibilità effettiva della persona (o le eventuali resistenze cosce o inconscie) a lasciarsi plasmare dalla grazia. Tale discernimento a livello psicologico riguarda quattro tipi di problemi: di psicopatologia, di sviluppo, di inconsistenza e integrazione vocazionale, di carattere spirituale.

² Il percorso di accompagnamento psicologico ha lo scopo di aiutare il giovane ad acquisire una maggiore consapevolezza delle forze umane e spirituali a sua disposizione, oltre che delle debolezze cui far fronte; a integrare più efficacemente i valori vocazionali nella propria concreta situazione di vita; ad allargare l'area della propria libertà nella donazione consapevole a Dio e nella responsabilità verso se stesso e verso la Chiesa.

³ CIC, can. 241, § 1.

⁴ CIC, can. 241, § 2.

- una *positiva esperienza ecclesiale*, maturata nel contesto di una parrocchia o di un'altra significativa realtà ecclesiale;
- una *personalità sufficientemente sana* e ben strutturata dal punto di vista relazionale: prima di ammettere un giovane in seminario, occorre accertarsi, eventualmente con l'ausilio di un'adeguata valutazione psicodiagnostica, che sia immune da patologie psichiche tali da pregiudicare un fruttuoso cammino seminaristico⁵; inoltre, che la sua capacità relazionale sia già in partenza promettente;
- *la passione apostolica e missionaria*: può orientarsi con buone prospettive verso il presbiterato solo chi ha dato prova di interesse per la vita pastorale, di amore per i poveri, di zelo per l'annuncio del vangelo;
- *l'orientamento alla vita celibataria*: l'orientamento affettivo del dono totale di sé nel carisma verginale deve essere presente fin da quando un giovane decide di entrare in seminario; negli anni successivi egli avrà modo di verificare approfonditamente la consistenza e le motivazioni di tale carisma;
- una *sufficiente preparazione culturale*: condizione base per intraprendere il cammino in seminario è il diploma scolastico di secondo ciclo, con eventuali integrazioni nelle discipline richieste per lo studio della teologia.

53. Un'area delicata, che richiede una particolare attenzione nell'attuale contesto socio-culturale, è quella affettivo-sessuale. Anche se l'ingresso in seminario non coincide con l'ammissione agli ordini sacri, tuttavia è necessario essere prudenti e negare o dilazionare l'ingresso in seminario a chi presentasse problemi irrisolti nell'ambito delle relazioni eterosessuali o dell'omosessualità⁶. Identità e ministero presbiterale, come è noto, esigono consacrazione a Dio con cuore indiviso, relazioni non possessive, prudenza, capacità di rinuncia e di resistenza a tutto ciò che può costituire occasione di caduta, vigilanza sul corpo e sullo spirito, li-

⁵ «Sono da considerare alcuni segni o sintomi che possono essere indicativi di qualche patologia grave, presenti anche in persone fornite di un buon modo di presentarsi e, sotto alcuni aspetti creative e intellettualmente capaci. Si tratta di segni o sintomi che indicano una fragilità strutturale importante e diffusa della persona, e che si possono ben distinguere da alcune difficoltà a qualche area specifica. Non rappresentano forme psicotiche manifeste, la cui evidenza è clamorosa, ma segnalano disturbi della personalità, che come tali tendono a ostacolare anche considerevolmente rapporti interpersonali normali e produttivi. Alcune scuole molto attendibili forniscono a questo proposito qualche importante esemplificazione: - perdurante instabilità della vita: è il caso di una persona costantemente incerta nelle scelte, negli impegni, nel lavoro, negli ideali, nelle relazioni; - incapacità di intuire i sentimenti degli altri e i loro problemi; - mancanza di senso di colpa, in presenza almeno di alcune azioni morali oggettivamente gravi e lesive dell'altro; - azioni impulsive di carattere aggressivo o sessuale senza alcun controllo, passività e mancanza quasi assoluta di iniziativa, molta difficoltà alla concentrazione e alla riflessione per una certa durata; - onnipotenza e grandiosità con sopravvalutazione delle proprie responsabilità e competenze, e sottovalutazione della situazione reale e delle reazioni degli altri nelle relazioni sociali; - esaltazione irrealistica o critica totale, unilaterali e frequenti, di persone e situazioni, passando dal "tutto bene" al "tutto male" nei riguardi della stessa persona, con conseguenti relazioni parziali, incapaci di tenere insieme aspetti positivi e negativi di una persona o situazione. La presenza relativamente regolare e frequente di alcuni di questi segni o sintomi chiede di essere presa in seria considerazione, in quanto può pregiudicare un fruttuoso cammino seminaristico» (*Linee comuni*, 16).

⁶ Cfr CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Potissimum institutioni*. Norme direttive sulla formazione negli Istituti religiosi (2.II.1990), n. 39; Nuove vocazioni, 37. Per nessuna ragione, evidentemente, può essere presa in considerazione la domanda di coloro che manifestassero tendenze pedofile.

bertà interiore nelle relazioni interpersonali con uomini e con donne⁷, capacità di relazione con l'altro-da-sé. Al presbitero è chiesto di essere, con l'aiuto della grazia, "l'uomo della comunione". La carenza oggettiva nelle relazioni con l'altro-da-sé incide in modo negativo sull'esercizio della carità pastorale, della sponsalità e paternità richieste al presbitero in ragione della sua conformazione a Cristo Capo, Pastore e Sposo.

Con l'ingresso nel seminario maggiore i seminaristi compiono una scelta chiara, che, pur nel cammino del discernimento, non ammette comportamenti ambigui nelle relazioni con le persone dell'altro sesso [...].

La comunità del Seminario maggiore

Gli psicologi

76. Nell'ambito della formazione umana dei seminaristi, può essere utile l'intervento degli psicologi. Tale intervento non è finalizzato direttamente al discernimento della vocazione, compito che spetta agli educatori del seminario, ma all'individuazione e alla crescita di quegli aspetti della personalità che permettano al candidato di accogliere in pienezza e libertà la vocazione.

All'inizio del cammino di formazione, gli psicologi possono coadiuvare gli educatori a individuare nei candidati eventuali problemi di psicopatologia, tali da pregiudicare la fruttuosità del percorso seminaristico, e quelli di immaturità, superabili con un adeguato aiuto.

Durante gli anni del seminario, essi possono:

- aiutare i seminaristi a raggiungere una maggiore conoscenza di sé, dei propri punti di forza e delle proprie fragilità, offrendo un accompagnamento specifico che, al servizio del loro cammino spirituale, favorisca il superamento delle inconsistenze individuate e ne rafforzi la struttura della personalità;
- mettere a disposizione del rettore e del direttore spirituale, con il consenso scritto degli interessati, il risultato della loro consulenza, per precisare le linee pedagogiche più adeguate, tenendo conto della personalità e dei problemi che i soggetti stanno affrontando;
- nella misura in cui ne sono richiesti, collaborare con l'équipe educativa nella progettazione e nella verifica degli interventi educativi comunitari;
- illustrare alla comunità o alle singole classi qualche tema psicopedagogico di particolare rilevanza, specie nell'ambito relazionale e affettivo-sessuale.

Nella scelta degli psicologi di riferimento, bisogna accertarsi della loro adeguata e prolungata preparazione accademica e pratica. È necessario inoltre verificare che la base su cui si fonda il loro lavoro sia coerente con la dimensione trascendente della persona e con l'antropologia cristiana della vocazione.

È opportuno che essi non interagiscano con la vita comunitaria dei seminaristi, ma si limitino ai colloqui di valutazione psicodiagnostica, di sostegno e di crescita, evitando situazioni in cui potrebbe essere messa in pericolo la riservatezza cui sono professionalmente tenuti.

⁷ Cfr Esort. ap. *Pastores dabo vobis*, 44.

d) Protezione dei minori e accompagnamento delle vittime

202. Massima attenzione dovrà essere prestata al tema della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili⁸, vigilando con cura che coloro che chiedono l'ammissione in un Seminario o in una casa di formazione, o che già presentano la domanda per ricevere gli Ordini, non siano incorsi in alcun modo in delitti o situazioni problematiche in questo ambito.

Uno speciale e pertinente accompagnamento personale dovrà essere assicurato dai formatori a coloro che abbiano subito esperienze dolorose in questo ambito.

Nel programma sia della formazione iniziale che di quella permanente, sono da inserire lezioni specifiche, seminari o corsi sulla protezione dei minori. Una informazione adeguata deve essere impartita in modo adatto dando anche rilievo alle aree di possibile sfruttamento o di violenza, come, ad esempio, la tratta dei minori, il lavoro minorile e gli abusi sessuali su minori o sugli adulti vulnerabili.

A tale fine, sarà conveniente e proficuo che la Conferenza Episcopale o il Vescovo responsabile del Seminario stabiliscano un dialogo con la Pontificia Commissione per la tutela dei minori⁹, il cui compito specifico è «proporre [al Santo Padre] le iniziative più opportune per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, sì da realizzare tutto quanto è possibile per assicurare che crimini come quelli accaduti non abbiano più a ripetersi nella Chiesa. La Commissione promuoverà, unitamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la responsabilità delle Chiese particolari per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili»¹⁰.

⁸ Cfr Papa FRANCESCO, Lettera al Prefetto della Congregazione per il Clero (9 giugno 2016).

⁹ Istituita da Papa FRANCESCO, con il Chirografo *Minorum tutela actiosa* (22 marzo 2014); la promulgazione dello Statuto è del 21 aprile 2015.

¹⁰ Papa FRANCESCO, Chirografo *Minorum tutela actiosa* (22 marzo 2014). Al termine della Plenaria tenuta nell'ottobre 2015, tale Commissione ha emesso una Nota relativa al lavoro svolto e, soprattutto, alla specificazione dei propri fini e compiti, nella quale si legge tra l'altro: «Particular areas of focus of these working groups include research into the assessment and ongoing formation of candidates to the priesthood and religious life [...] The Commission does not address individual cases, it does not exercise oversight, and is not a decision-making body», Press Release from the Commission for the Protection of Minors (12 ottobre 2015).